

MICHELE PERRINO

## COMMENTO AGLI ARTT. 2341 *BIS* - 2341 *TER*



*giuffrè editore - 2016*

---

*Estratto dal volume:*

### **LE SOCIETÀ PER AZIONI**

**Codice civile e norme complementari**

Diretto da

Pietro Abbadessa - Giuseppe B. Portale

a cura di

Mario Campobasso - Vincenzo Cariello - Umberto Tombari

**Tomo I**

**Parte introduttiva**

**Codice civile** (artt. 2325-2435 *ter*)

**D.lg. 17 gennaio 2010, n. 39** (artt. 1-20)

## Sezione III bis

## DEI PATTI PARASOCIALI

**2341  
bis**

<sup>(1)</sup> **Patti parasociali.** — *I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:*

- a) *hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;*
- b) *pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;*

c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.

Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni <sup>(2)</sup>.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo.

<sup>(1)</sup> V. nota al Capo V.

<sup>(2)</sup> V. Avviso di rettifica in G.U. 4 luglio 2003, n. 153.

## 2341 ter

**(1) Pubblicità dei patti parasociali.** — Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377.

<sup>(1)</sup> V. nota al Capo V.

di **MICHELE PERRINO**

### BIBLIOGRAFIA

- ANGELICI [1], *La costituzione della s.p.a.*, in *Tratt. dir.priv.*, diretto da P. Rescigno, 16, t. 2, Utet, 1985, 232 ss.; ANGELICI [2], *Le basi contrattuali della società per azioni*, in *Tratt. delle s.p.a.*, diretto da Colombo e Portale, I, t. 1, Utet, 2004, 101 ss.; ANGELICI [3], *La società per azioni. Principi e problemi*, in *Tratt. dir. civ. e comm.*, diretto da Cicu-Messineo-Mengoni-Schlesinger, Giuffrè, 2012; ANGELICI [4], *Fra "mercato" e "società": a proposito di venture capital e drag along*, in *D. banc. merc. fin.*, 2011, 23 ss.; ASCARELLI [1], *La liceità dei sindacati azionari*, in *Riv. d. comm.*, 1931, II, 256; ASCARELLI [2], *Limiti di validità dei sindacati azionari*, in *Studi in tema di società*, Giuffrè, 1952, 179 ss.; ASCARELLI [3], *In tema di validità dei sindacati azionari*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1958, II, 550; BLANDINI [1], *Sul requisito della forma nei patti parasociali*, in *Riv. d. impr.*, 2005, 51 ss.; BLANDINI [2], *Artt. 2341 bis - 2341 ter*, in *Cod. comm. delle s.p.a.*, diretto da Fauceglia e Schiano di Pepe, I, Utet, 2006, 87 ss.; BONELLI-JAEGER (a cura di), *Sindacati di voto e sindacati di blocco*, Giuffrè, 1993; CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale*, II, *Diritto delle società*, 9<sup>a</sup> ed. a cura di M. Campobasso, Utet, 2015; CARIELLO, *"Controllo congiunto" e accordi parasociali*, Giuffrè, 1997; CARITÀ, sub art. 2341 bis e 2341 ter, in *Codice commentato delle società*, a cura di Abriani-Stella Richter M., Utet, 2010, 551 ss.; CHIONNA, *La pubblicità dei patti parasociali*, Giuffrè, 2008; CORAPI, *Gli statuti delle società per azioni*, Giuffrè, 1971; COSTI [1], *I sindacati di voto nella legislazione più recente*, in *G. comm.*, 1992, I, 25; COSTI [2], *I patti parasociali e il collegamento negoziale*, in *G. comm.*, 2004, I, 200 ss.; COTTINO [1], *Le convenzioni di voto nelle società commerciali*, Giuffrè, 1958; COTTINO [2], *Anche la giurisprudenza canonizza i sindacati di voto?*, in *G. it.*, 1996, 164; DONATIVI [1], *Commento all'art. 2341 bis*, in *Comm. Niccolini, Stagno D'Alcontres*, Jovene, 2004, 155 ss.; DONATIVI [2], *Commento all'art. 2341 ter*, in *Comm. Niccolini, Stagno D'Alcontres*, Jovene, 2004, 181 ss.; FARENZA, *I contratti parasociali*, Giuffrè, 1987; FERRI [1], *Delle società*, Artt. 2247-2324, in *Comm. del c.c. Scialoja-Branca*, 3<sup>a</sup> ed., Zanichelli, 1981, 38 ss.; FERRI [2], *Le società*, 3<sup>a</sup> ed., in *Tratt. dir. civ.*

it., fondato da Vassalli, X, 3, Utet, 1987, 138, 613 ss.; FIORIO, *Artt. 2341 bis - 2341 ter*, in *Il nuovo diritto societario*, diretto da Cottino-Bonfante-Cagnasso-Montalenti, I, Zanichelli, 2004, 132 ss.; JAEGER, *Il problema delle convenzioni di voto*, in *G. comm.*, 1989, I, 201; LEOGRANDE, *Artt. 2341 bis - 2341 ter*, in *Il nuovo diritto delle società*, a cura di Maffei Alberti, I, Cedam, 2005, 92 ss.; LIBERTINI, *I patti parasociali nelle società non quotate. Un commento agli articoli 2341 bis e 2341 ter del codice civile*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum G.F. Campobasso*, IV, Utet, 2007, 463 ss.; LIBONATI [1], *Riflessioni critiche sui sindacati di voto*, in *Riv. d. comm.*, 1989, I, 513; LIBONATI [2], *Sindacati di voto e gestione d'impresa*, in *Riv. d. comm.*, 1991, I, 97 ss.; MACRÌ, *Patti parasociali e attività sociale*, Giappichelli, 2007; MORANDI, *Artt. 2341 bis - 2341 ter*, in *Comm. delle società*, a cura di Grippo, I, Utet, 2009, 279 ss.; OPPO [1], *Contratti parasociali*, Vallardi, 1942; OPPO [2], *Le convenzioni parasociali tra diritto delle obbligazioni e diritto delle società*, in *Riv. d. civ.*, 1987, I, 517 ss.; PAVONE LA ROSA, *I patti parasociali nella nuova disciplina delle società per azioni*, in *G. comm.*, 2004, I, 13 ss.; PICCIAU, *Artt. 2341 bis - 2341 ter*, in *Comm. alla riforma delle società*, diretto da MARCHETTI-BIANCHI-GHEZZI-NOTARI, *Artt. 2325-2345*, a cura di Notari, Egea, 2008, 323 ss.; PORTALE, *Patti parasociali con « efficacia corporativa » nelle società di capitali*, in *Riv. soc.*, 2015, I ss.; PRESTI-RESCIGNO M., *Corso di diritto commerciale*, II, *Società*, 6ª ed., Zanichelli, 2013; PROVINCIALI, *Contratti sociali e parasociali*, in *Riv. trim. d. proc. civ.*, 1962, 1318; RESCIO [1], *La distinzione del sociale dal parasociale (sulle c.d. clausole statutarie parasociali)*, in *Riv. soc.*, 1991, 596 ss.; RESCIO [2], *I sindacati di voto*, in *Tratt. delle s.p.a.*, diretto da Colombo e Portale, 3, I, Giappichelli, 1994, rist. 2000, 485 ss.; RESCIO [3], *I patti parasociali nel quadro dei rapporti contrattuali dei soci*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber Amicorum G.F. Campobasso*, I, Utet, 2006, 445 ss.; RESCIO [4], *Gli strumenti di controllo: i patti di sindacato*, in *Riv. d. soc.*, 2008, 53 ss.; RESCIO-SPERANZIN, sub *Artt. 2341 bis e ter*, in *Comm. cod. civ.*, diretto da Gabrielli, Utet, 2015, 725 ss.; RIOLFO, *I patti parasociali*, Cedam, 2003; RORDORF, *I sindacati di voto*, in *Soc.*, 2003, 19 ss.; SAMBUCCI [1], *Patti parasociali e fatti sociali*, Giuffrè, 2005; SAMBUCCI [2], *Durata dei patti parasociali e limiti all'autonomia privata*, in *Riv. d. comm.*, 2008, I, 901 ss.; SANFILIPPO [1], *I patti parasociali*, in *I contratti per l'impresa. II. Banca, mercati, società*, a cura di Gitti-Maugeri-Notari, Il Mulino, 2012, 417 ss.; SANFILIPPO [2], *I patti parasociali. Per una riflessione sulle tecniche di controllo*, in *Impresa e mercato. Studi dedicati a M. Libertini*, I, Giuffrè, 2015, 607 ss.; SANTONI [1], *Patti parasociali*, Jovene, 1985; SANTONI [2], sub *Art. 2341 bis*, in *La riforma delle società*, a cura di Sandulli-Santoro, I, TORINO, 2003, 86; SBISÀ, *Della società per azioni*, in *Comm. del c.c. Scialoja-Branca*, *Artt. 2325-2341 ter*, t. 1°, Zanichelli, 2006, 198 ss.; SEMINO, *Il problema della validità dei sindacati di voto*, Giuffrè, 2003; TORINO, *I contratti parasociali*, Giuffrè, 2000; TUCCI, *Patti parasociali e governance nel mercato finanziario*, Cacucci, 2005; VASSALLI, *I sindacati di gestione*, in *Impresa e società. Studi dedicati a F. Martorano*, Esi, 2006, 1183 ss.; VENTORUZZO, *Sindacati di voto a "tempo determinato" e diritto di recesso dei paciscenti nelle società a responsabilità limitata*, in *G. comm.*, 2006, 4, I, 573 ss.; VISENTINI B., *I sindacati di voto: realtà e prospettive*, in *Riv. soc.*, 1988, I ss.

## SOMMARIO

1. Premessa. — 2. La categoria giuridica dei patti parasociali. — 3. Profili generali della fattispecie. — 4. Tipologie di patti parasociali. — 5. I patti aventi per oggetto l'esercizio del voto (c.d. sindacati di voto). — 6. I patti limitativi del trasferimento di partecipazioni (c.d. sindacati di blocco). — 7. I patti relativi all'esercizio del controllo. — 8. Il limite di durata ed il recesso. — 9. I patti totalitari di collaborazione imprenditoriale. — 10. La trasparenza dei patti nelle società ad azionariato diffuso non quotate. — 11. La comunicazione dei patti alla società. — 12. La dichiarazione in assemblea. — 13. La trascrizione nel verbale ed il deposito presso il registro delle imprese. — 14. Il divieto di voto e l'annullabilità della deliberazione.

**1. Premessa.** Introdotti dalla riforma del diritto societario *ex d.lg. n. 6 del 2003*, gli articoli in commento dettano per la prima volta nel codice civile una espressa disciplina dei patti parasociali, con alcune peculiarità di immediata evidenza.

Innanzitutto, la stessa **fattispecie generale di riferimento**, quella dei *patti o contratti parasociali*, è presupposta senza essere definita, restando meramente evocata

dalla rubrica dell'articolo — dove soltanto compare l'aggettivo “parasociali” — e dall'utilizzo dell'espressione “patti”, di per sé certo non perspicua né precisamente identificativa della nozione (per considerazioni analoghe cfr. RESCIO [3], 450). *Patti*, nel senso generico di convenzioni negoziali, ben possono infatti intendersi, quanto a natura giuridica, anche le clausole statutarie; le quali pure, ed anzi tipicamente hanno quale possibile oggetto la regolazione dell'esercizio del voto (cfr. l'art. 2370 c.c., ad esempio), o la limitazione della trasferibilità delle partecipazioni (art. 2355 bis c.c.), o ancora l'esercizio dei poteri di controllo sulla società (e v. la disciplina dei *quorum* assembleari, o quella in tema di categorie di azioni). Per la ricostruzione della fattispecie generale, quindi del significato proprio della categoria del “parasociale”, è lo stesso legislatore a rinviare piuttosto, con l'uso dell'indicata nomenclatura, alla pluridecennale elaborazione dottrinale che l'ha coniata e declinata in molteplici sfaccettature: un'elaborazione che anche qui dovrà allora sinteticamente richiamarsi, per intendere i presupposti delle disposizioni in esame.

D'altra parte, della generale e più ampia nozione di sfondo è qui delimitato il riferimento a **speciali categorie di ipotesi** (DONATIVI [1], 166), circoscritte in ragione dell'oggetto (disciplina del voto, limitazione del trasferimento delle azioni, gestione del controllo sulla società) e della funzione (la stabilizzazione degli assetti proprietari o del governo della società), rispetto al più ampio inventario di possibili contenuti e ruoli, che in prospettiva teorica si sogliono ascrivere ai patti parasociali.

Di qui allora, di nuovo, l'esigenza di un previo richiamo di quell'inventario in prospettiva generale, nel cui ambito ritagliare poi con più precisione l'identità delle peculiari figure, oggetto della come sopra delimitata disciplina positiva.

Una disciplina, del resto, che si connota per contenuti espliciti, specie in chiave temporalmente limitativa della forza cogente del vincolo e della imposizione di obblighi di trasparenza, e più indirette valenze, in punto di libertà formale e contenutistica, ed ancor prima di implicito crisma di validità, che si tratta di accuratamente distinguere e precisare.

**2. La categoria giuridica dei patti parasociali.** La prima, compiuta elaborazione della categoria giuridica dei patti o contratti parasociali risale, come arcinoto, all'insegnamento di Giorgio Oppo, cui si deve la stessa originaria dizione del “parasociale”, a contrassegno di accordi colti, rispetto al rapporto societario vero e proprio, nella chiave interpretativa biunivoca della *distinzione* e del *collegamento* (OPPO [1], 2-3).

Il profilo della **distinzione**, da un lato, segnala come si tratti qui di una regolamentazione “extra-sociale”, realizzata fra tutti o alcuni dei soci, dei diritti ed obblighi nascenti dalla partecipazione alla società, nel senso anzitutto, e più banalmente, di patti conclusi al di fuori dell'atto costitutivo e dello statuto, in documenti separati e diversi, spesso tenuti, a differenza dei primi — tipicamente soggetti a forme legali di pubblicità, peraltro costitutiva per le società azionarie —, occulti o comunque riservati.

E però, il dato dell'estraneità documentale, rispetto agli atti societari fondativi e loro successive modificazioni (cui anche ci si riferisce parlando, omnicomprensivamente, degli "statuti"), non è a ben vedere quello decisivo per la distinzione del parasociale dal sociale. È semmai, siffatta estraneità, forse a tal fine *sufficiente*, nel senso che parasociali devono in linea generale intendersi tutti quei patti che, pur attenendo alla materia dei diritti e obblighi sociali, non risultino formalmente inclusi negli statuti (ANGELICI [1], 233); purché comunque si avverta — lo si ripeterà più avanti — come la previsione in atti separati non comporti immancabilmente sottrazione alle regole societarie fondamentali, talora comunque evocate dalla connessione oggettiva al rapporto sociale di riferimento (emblematica, in tal senso, la vicenda interpretativa dei patti parasociali, visti come per qualche verso confliggenti con il divieto di patto leonino, *ex art.* 2265 c.c.: sul punto già FERRI [1], 39; FERRI [2], 138; SANTONI [1], 39; e ora ANGELICI [3], 246 s., testo e nt. 102 ss.; ed in giurisprudenza, con riferimento ai patti di riacquisto di partecipazioni sociali a prezzo predeterminato, nel senso del contrasto con il divieto anzidetto, cfr. App. Milano, 17 settembre 2014, in *Soc.*, 2015, 555; Trib. Milano, 30 dicembre 2011, in *Soc.*, 2012, 1158; più sfumata la valutazione di Trib. Milano, 3 ottobre 2013, in *Soc.*, 2014, 97; Trib. Milano, 6 febbraio 2012, in *G. it.*, 2012, 1600; Trib. Milano, 31 dicembre 2011, in *G. it.*, 2012, 621; Trib. Milano, 13 settembre 2011, in *Soc.*, 2012, 1163).

Non è invece, quello della separatezza dagli statuti, un profilo *necessario* della parasocialità, considerato che la mera inclusione documentale fra le clausole formalmente statutarie non vale ad obliterare la distinzione di patti comunque alieni, per il loro oggetto, dalla genuina sfera delle regole societarie; sì da potersi parlare di possibili contenuti parasociali dello stesso atto costitutivo e dello statuto (già OPPO [1], 21, 39, 42; CORAPI, 183; SANTONI [1], 32; e più di recente RESCIO [1], 596 ss.; ID. [3], 470 ss.; ANGELICI [2], 143; ID. [3], 250 s.; in senso critico cfr., con diversi accenti, LIBONATI [1], 521 s.; COSTI [2], 201 ss.; LIBERTINI, 473).

Se è così, è piuttosto al livello dei contenuti negoziali, anziché nel solo dato documentale, che essenzialmente va colto il carattere extrasociale — e con ciò la distinzione dal *sociale* — dei patti in discorso, nel senso allora della regolazione a mezzo di vincoli individuali, e specificamente inter-individuali (anziché sul piano meta-individuale, consoni agli statuti) dei diritti e obblighi fondati sul rapporto sociale: intessendo, cioè, rapporti personali fra i soli soci *uti singuli*, qui ed ora aderenti al patto (OPPO [1], 4, 12, 41); invece che fra i soci come tali, ed allora *fra* e *per* tutti i soci. Là dove, ulteriormente, la connotazione individuale del vincolo stabilito, e con ciò il carattere extrasociale della regolazione così formata, in definitiva discende dal difetto di un suo rilievo propriamente organizzativo (SANTONI [1], 142 ss.), per il fatto cioè di non tradursi in regole dell'attività sociale e con ciò in norme di condotta degli organi della società; in contrapposto alla rilevanza organizzativa tipica delle clausole statutarie, in quanto disciplinanti invece quell'attività, assumendo allora queste ultime valenza per ciò stesso meta-individuale, estesa a tutti i soci, presenti e futuri, oltre che ai terzi in rapporto con la società. Dall'altro lato, il profilo del **collegamento** — complementare a quello della distinzione — connota i patti parasociali ponendoli in diretta connessione alla materia sociale, quali negozi intesi ad incidere sullo svolgimento del rapporto societario

modificandone, integrandone o adeguandone la regolamentazione in ossequio agli interessi individuali dei contraenti (v. Cass., 18 luglio 2007, n. 15963, in *Soc.*, 2007, 1462, secondo cui il patto è parasociale, anche se concluso fra soci e terzi, “ogni qual volta l’oggetto dell’accordo verta sull’esercizio da parte dei soci di diritti, facoltà o poteri loro spettanti nella società”). Di qui la riconduzione delle convenzioni in esame alla categoria dei contratti collegati, nel senso della loro subordinazione funzionale al rapporto sociale che presuppongono esistente (OPPO [1], 67); e ciò, più precisamente, nella chiave di una accessorietà giuridica o connessione con dipendenza per lo più unilaterale (OPPO [1], 62 ss., 74, 81), nella misura in cui “il contratto sociale funge da presupposto necessario del patto accessorio che senza un rapporto sociale cui accedere e su cui agire non avrebbe senso” (OPPO [1], 74).

È appunto nella prospettiva del loro collegamento al rapporto sociale, che emergono finalità e ragioni del ricorso a pattuizioni come sopra distinte, e perciò *parasociali*, rispetto alle convenzioni societarie in senso pieno, tradotte in clausole degli statuti: finalità, come accennato, di **modifica o integrazione delle regole statutarie e legali**, nel senso — in via solo esemplificativa — dell’adattamento, della personalizzazione (LIBONATI [1], 519 s.; ANGELICI [3], 243), o talora del superamento attraverso una regolamentazione complementare ovvero anche derogatoria (OPPO [1], 4; SANTONI [1], 5 ss.; OPPO [2], 518 s.); a ciò procedendo con accordi separati, anziché intervenendo direttamente sugli statuti, per ragioni anch’esse le più varie, legate ora all’interesse alla riservatezza dei patti in discorso rispetto alle clausole ostensibili degli atti societari fondamentali (interesse ormai attuabile nelle sole società “chiuse”, stando alla disciplina in commento), ora invece ad ovviare alle rigidità del regolamento legale e statutario, beneficiando di diversi, più blandi e duttili criteri di validità ed efficacia, a fronte delle più restrittive regole che, sia pure in diverso grado a seconda del tipo sociale, governano gli statuti.

**3. Profili generali della fattispecie.** Ed il fatto è che il carattere interindividuale e l’assenza di rilievo organizzativo (non traducendosi in regole dell’attività) dei patti parasociali ne discosta il regime giuridico da quello proprio delle clausole statutarie, per apparentarli piuttosto, almeno tendenzialmente, alle convenzioni contrattuali di diritto comune.

Da qui, anzitutto, l’efficacia puramente *inter partes ed obbligatoria* dei vincoli in discorso (Cass., 21 novembre 2001, n. 14629, in *Soc.*, 2002, 1246; Cass., 23 novembre 2001, n. 14865, in *G. it.*, 2002, 547; Cass., 23 luglio 2012, n. 12797, in *ilcaso.it*, 2013), circoscritta cioè ai soli aderenti e svolta in ordinari rapporti di reciproca obbligazione suscettibili, in caso di violazione, di dar luogo a **mere conseguenze risarcitorie** (OPPO [1], 65, 82, 104; SANTONI [1], 25; Cass., 5 marzo 2008, n. 5963, in *Notariato*, 2008, 368; ma vedi, nel senso della possibile efficacia **corporativa**, nei confronti della società cioè, dei patti parasociali, specie se totalitari, PORTALE, 4 ss.; e, in termini dubitativi, RESCIO [3], 480 ss.); in contrapposto alla efficacia *erga omnes* e reale degli statuti, vale a dire, per un verso estesa a tutti i soci sia presenti che futuri, oltre che alla società quale ente distinto dei soci, nonché — sotto vari profili

— ai terzi contraenti con la società, in virtù dell'opponibilità connessa a congegni di pubblicità legale, e per altro verso idonea, proprio perché scaturente da regole disciplinanti l'attività sociale, a determinare, in caso di inottemperanza, oltre che l'obbligo dell'inadempiente di risarcire l'eventuale danno, anche la stessa improduttività di effetti e radicale inopponibilità alla società degli atti o fatti posti in essere mercé la stessa violazione.

Trattandosi di mere convenzioni obbligatorie prive di rilievo organizzativo, si aggiunga, anche la loro costituzione, modificazione ed estinzione obbedisce di regola al diritto generale dei contratti, a partire dalla **necessaria volontà unanime** degli aderenti sia quanto alla loro venuta ad esistenza — esclusa una introduzione a maggioranza, *durante societate*, che ambisca a vincolare i non aderenti, com'è appannaggio invece delle clausole sopravvenute degli statuti azionari — sia quanto alla loro modificazione ed alla eventuale risoluzione per mutuo consenso delle parti (OPPO [1], 102). Così come è alla disciplina dei **rimedi contrattuali** che dovrà tendenzialmente farsi capo per regolare le vicende di inattuazione o comunque alterazione dell'equilibrio funzionale del rapporto — inadempimento, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità sopravvenuta — o le conseguenze in punto di validità degli eventuali vizi genetici. Con ulteriore richiamo, stante la ordinaria plurilateralità delle pattuizioni in esame, alle regole conservative di cui agli artt. 1420, 1446, 1459, 1466 c.c., senza che ciò significhi tecnicamente assumere una natura associativa del contratto parasociale (che, pur nella figura del sindacato di voto, che più sottende forme di organizzazione di un'attività dei partecipanti, non va comunque al di là di una "forma atipica di associazione in senso ampio": COTTINO [1], 202; sui possibili profili di organizzazione interna dei patti, parlando di "associazioni atipiche", cfr. anche LIBERTINI, 486).

D'altra parte, l'aggancio dei patti parasociali alla prospettiva contrattuale comune varrebbe in linea di principio ad applicare in materia i canoni generali di interpretazione del contratto (ANGELICI [3], 247 s.; RESCIO [2], 504 s.); ed a giustificarne meno selettive e comunque diverse valutazioni in punto di validità (SANTONI [1], 76; ANGELICI [3], 244 ss.), rispetto a quanto consentito alla materia genuinamente societaria, grazie al possibile richiamo qui dei criteri di valutazione dei contratti in generale, fra cui il controllo di meritevolezza *ex art.* 1322, co. 2, c.c., vertendosi per lo più qui in materia di contratti atipici (SANFILIPPO [2], 613 ss.; App. Milano, 20 ottobre 2014, in *Contratti*, 2015, 999).

Senonché l'esito di un simile scrutinio appare tutt'altro che immancabile e scontato, tenuto conto della oggettiva connessione dei patti in esame pur sempre alla materia sociale, evocandone così quanto meno i principi e le regole di fondo (OPPO [1], 105), operanti quale limite di validità anche nella forma della **frode alla legge** (CORAPI, 187; MACRI, 24 ss.; LIBERTINI, 479); sì da imporre più pazienti ed articolate valutazioni caso per caso (SANFILIPPO [1], 418 ss., per la necessità di una valutazione **in concreto** della pattuizione) o, almeno, per categorie o modelli di convenzioni parasociali, poste al crocevia fra diritto delle società e diritto delle obbligazioni, dove la tendenziale maggiore prossimità al secondo si coniuga talora con l'ineludibile richiamo a regole e principi essenziali del primo (e cfr., Trib. Milano, 16 giugno 2014, in *Not.*, 2014, 545; Trib. Milano, 20 marzo 2014, in *Soc.*, 2014, 883;



Cass., 28 aprile 2010, n. 10215, in *CED Cass.*, 2010, per l'invalidità del vincolo a non intraprendere l'azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori).

**4. Tipologie di patti parasociali.** La varietà e perfino tipicità "sociale" — nel senso della attestazione e riconoscibilità distinta dei relativi modelli nella prassi — delle convenzioni ascrivibili all'area della parasocialità non può d'altra parte dirsi esaurita dall'odierna **tipologia legislativa**, come formalizzata dall'articolo in commento (LIBERTINI, 467).

Oltre ai sindacati di voto, ai sindacati di blocco ed ai patti relativi all'esercizio del controllo della società, e poi di quelli funzionali a forme di collaborazione imprenditoriale di cui all'ultimo comma, ben più ampio e variegato è infatti il novero degli esempi consolidati di patti, noto all'esperienza applicativa ed all'interpretazione dottrinale (lo conferma anche il testo attuale dell'art. 3 co. 2 d.lg. n. 168 del 2003, riferendosi ai "patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'art. 2341 bis del codice civile": come segnalano RESCIO-SPERANZIN, 727).

Si va dagli accordi diretti ad obbligare i soci a prestazioni aggiuntive in favore della società (fino ad integrare la fattispecie del contratto a favore di terzo, cfr. Cass., 11 luglio 2013, n. 17200, in *Soc.*, 2013, 1129; Cass., 7 maggio 2014, n. 9846, in *Soc.*, 2015, 162), rispetto agli apporti suscettibili di previsione statutaria — quali oggetto di conferimento, o di eventuali prestazioni accessorie, ovvero quali apporti eseguiti a fronte dell'assegnazione di strumenti finanziari partecipativi —, o a gravarli di forme di responsabilità maggiori o non previste rispetto al regime statutario e legale; ai patti intesi all'assunzione di obblighi di condotta o di garanzia reciproci fra i contraenti o in favore dei creditori o altri terzi in rapporto con la società, ad esempio in funzione di assicurare l'osservanza, da parte della società beneficiaria di un finanziamento (come nel caso di interventi di *private equity* o *venture capital*), di condizioni di salvaguardia dell'interesse dell'investitore o finanziatore o di modalità garantite di disinvestimento; ed ancora alle convenzioni aventi ad oggetto una diversa ripartizione, a fronte di quella conformabile secondo legge e statuto, di compiti reciproci nella gestione dell'attività sociale o dei relativi risultati economici.

È in tale più vasto panorama, che l'articolo in commento — come anticipato — ritaglia (sul carattere tassativo, non meramente esemplificativo della selezione operata dall'articolo in commento, cfr. MACRÌ, 51 s.; sui rapporti con le fattispecie considerate dall'art. 122 T.u.f., v. PICCIAU, 332 ss.) **tre ordini di fattispecie particolari** di sicura e risalente tipicità sociale (ed in parte anche già normativa), funzionalmente radunate intorno "al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società" (sul che cfr. ampiamente CHIONNA, 114 ss.), per dettarne una (pur scarna) disciplina unitaria (riferibile però, è stato precisato, ai soli patti parasociali non formalmente inclusi — come possibile, s'è prima detto — nell'atto costitutivo o nello statuto: cfr. SAMBUCCI [1], 105 ss.): una disciplina che allo stesso tempo si traduce, quale indiretto quanto evidente significato, in un riconoscimento implicito, ancorché generico, di validità e di efficacia, che si tratta qui di meglio puntualizzare in dettaglio, con distinto riguardo a ciascuna categoria.

**5. I patti aventi per oggetto l'esercizio del voto (c.d. sindacati di voto).** La prima figura individuata dall'art. 2341 bis in esame è quella dei patti che "hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano" (sulla rilevanza qui della nozione di controllo *ex art.* 2359 c.c., cfr. DONATIVI [1], 159 ss.; SBISÀ, 207. La forma giuridica della controllante potrà anche non essere azionaria: RESCIO-SPERANZIN, 730).

L'esercizio del voto è dunque qui la materia *sociale*, regolata attraverso vincoli individuali fra i soci, che riconduce gli stessi vincoli alla parasocialità. Ed il riferimento, sotteso a tale linguaggio in termini ampi e generali, è alla figura da lungi nota agli interpreti — ed in qualche modo paradigmatica, storicamente e normativamente, della categoria stessa del parasociale — dei **sindacati di voto**: dei patti, cioè, mediante i quali gli azionisti si obbligano a regolamentare reciprocamente l'esercizio del voto (RESCIO [2], 486, 492 ss., 579 ss.), per lo più nel senso di concordare in via preventiva, rispetto alla seduta assembleare, il modo in cui esercitare il diritto di voto ad ognuno spettante, e comunque assumendo vincoli relativi all'esercizio del voto in guisa da realizzarne un coordinamento e la successiva espressione unitaria in assemblea.

La tipologia di tali pattuizioni, nella stratificata esperienza interpretativa, è la più varia (per una rassegna di possibili varianti v. RESCIO [2], 579 ss.): convenzioni stipulate in occasione di singole decisioni ovvero a carattere duraturo; aventi ad oggetto solo determinate deliberazioni (ad esempio, di assemblea ordinaria o straordinaria) o la loro generalità; che istituiscano o no obblighi di preventiva consultazione (in materia v. RESCIO [2], 593 ss.; e cfr. l'art. 122 co. 5 lett. a T.u.f.; si tratta di patti estranei alla disciplina in commento per DONATIVI [1], 165; PICCIAU, 332; SBISÀ, 222; RESCIO-SPERANZIN, 732; e MACRÌ, 45 s., ove altri riff.; in senso contrario SANTONI [2], 90; LIBERTINI, 489; SAMBUCCI [1], 88 ss.); con termine di durata del vincolo o a tempo indeterminato; con previsione dell'obbligo di previa decisione, fra i soci "sindacati" (vale a dire, reciprocamente vincolati), all'unanimità o a maggioranza (in tal caso, per quote di capitali o per teste); con istituzione o no di una apposita organizzazione di gruppo per l'attuazione del vincolo reciproco, a partire dalla nomina di un rappresentante comune (o "direttore" del patto di sindacato) o comunque dalla previsione di meccanismi di delega al voto, in guisa da garantirne l'unitarietà di espressione in assemblea e scongiurare scelte indipendenti e scostamenti da parte del singolo aderente.

L'indicato **coordinamento dell'esercizio del voto**, quale oggetto delle convenzioni in discorso pur nella varietà delle possibili fenomenologie attuative (esamina un'ampia casistica SBISÀ, 226 ss.), assume peraltro valenze funzionali diverse a seconda delle qualità del gruppo di azionisti, di cui si tratta di unificare i comportamenti assembleari (cfr. già per simili osservazioni ASCARELLI [1], 256). Ove si tratti di soci che complessivamente riuniscano quote comunque di minoranza, effetto del vincolo reciproco è il rafforzamento della posizione del singolo, mediante la possibilità di accesso congiunto a *quorum* critici per l'esercizio di determinate prerogative (quali, esemplificativamente, poteri di veto legati a minoranze di blocco, ovvero il diritto al rinvio della seduta), connesse al possesso di quote di partecipazione qualificate. Nel caso invece che gli azionisti sindacati nel loro

complesso attingano la maggioranza assoluta o relativa, utile all'esercizio del controllo sulla società, le pattuizioni in discorso offrono ai singoli azionisti la possibilità di accedere in collegamento con altri — ove da soli non possano assurgervi — a posizioni di dominio ed in ogni caso — ove già detengano quote rilevanti — a rafforzarle, conferendo a tali posizioni (fermo restando il carattere parasociale, e perciò comunque puramente obbligatorio, del relativo vincolo) un'agognata stabilità (VISENTINI, 3).

Il risultato, in tutti i casi, è dunque di rafforzamento della situazione in termini di poteri sociali, e specificamente del peso assembleare del singolo azionista, sia nelle grandi che nelle piccole s.p.a. (COTTINO [1], 7, 12). Ma con il possibile contraltare di un tendenziale irrigidimento e sclerotizzazione degli assetti proprietari e degli equilibri di potere nella società, senza peraltro adeguata trasparenza.

Accanto a questi ultimi rischi, i vincoli relativi ai sindacati di voto sono stati visti talora in contrasto con veri o asseriti principi cardine del diritto azionario (con argomenti impostati fin dalle prime, risalenti fasi del dibattito in argomento, limpidamente ricostruite da COTTINO [1], 4 ss.; v. pure, per le primissime fasi del dibattito, ASCARELLI [1], 261 ss.; per una più recente, accurata ricostruzione del quadro interpretativo prima della riforma del 2003, cfr. RESCIO [2], 595 ss.), quali: il principio della libertà del voto, che impedirebbe di vincolarne preventivamente le modalità di esercizio; o quello di sovranità dell'assemblea, che si opporrebbe ad una formazione previa ed extrassembleare del consenso; o lo stesso principio maggioritario che, benché formalmente rispettato, potrebbe risultare contraddetto in concreto, potendo la maggioranza in seno al sindacato azionario, pur minoranza rispetto all'assemblea generale, finire con l'essere maggioranza anche in questa, sol che il patto riunisca azionisti che complessivamente raggiungano una quota maggioritaria (cfr. ASCARELLI [2], 181 s.; Id. [3], 550 ss., che lasciava salvi i vincoli relativi a deliberazioni determinate). Criticità queste, specie l'ultima, tali da indurre per lungo tempo a dubitare della stessa **validità di base dei patti parasociali** in discorso, soprattutto in giurisprudenza e con particolare riferimento ai sindacati a maggioranza (piuttosto che all'unanimità: ma nel senso dell'invalidità anche di questi ultimi cfr. COTTINO [1], 172 ss.) ed a tempo indeterminato.

Da simili censure, già ampiamente contestate dalla più autorevole, anche non recente dottrina (ampi riferimenti in COTTINO [1], 13 ss., il quale invece adottava ivi una valutazione caso per caso, 169 ss., 183; FERRI [2], 613 ss.), ha d'altra parte progressivamente sgombrato il campo lo stesso legislatore, iniziando a contemplare espressamente i sindacati azionari, con ciò anche implicitamente riconoscendone in linea di principio la validità (cfr. VISENTINI, 5 ss.; COSTI [1], 25 ss., 39 ss.; FARENGA, 358 ss.; RIOLFO, 127 ss.; e l'ampia trattazione di RESCIO [2], 493 ss.), a partire da interventi normativi di settore, peraltro sempre più ampi nell'ultimo trentennio: dapprima, con la l. 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), imponendo, nel caso di accordi parasociali o di sindacati di voto fra soci di società titolari di testate di giornali quotidiani, che ne consentano il controllo, obblighi di **trasparenza** in capo a coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla costituzione del sindacato (art. 2 co. 5); poi con la l. 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato),

analogamente disponendo obblighi di **comunicazione** degli “accordi parasociali o di sindacato di voto fra i soci di società operanti nei settori disciplinati dalla presente legge, nonché di ogni modificazione intervenuta negli accordi o patti predetti” (art. 13 co. 7), e dando rilievo ai rapporti di controllo e collegamento, *ex art.* 2359 c.c., realizzati congiuntamente con altri soggetti mediante accordi parasociali (art. 37 co. 1); nonché, in termini più generali, nella prospettiva *antitrust*, all’art. 7, l. 10 ottobre 1990, n. 287 riconoscendo posizioni di controllo anche “in presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto, la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle attività”, ed in particolare “sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un’impresa” (norme riecheggiate poi da ulteriori provvedimenti normativi: l’art. 26 co. 2 d.lg. 20 novembre 1990, n. 356, in tema di nozione di controllo nei gruppi creditizi; l’art. 4 co. 3 della l. 2 gennaio 1991, n. 1, in tema di appartenenza al gruppo di società di intermediazione mobiliare; l’art. 26 co. 2 lett. *b*, d.lg. 9 aprile 1991, n. 127, sul rapporto di controllo ai fini della obbligatoria redazione dei conti consolidati; l’art. 6, l. 17 maggio 1991, n. 157, in tema di *insider trading*; gli artt. 7 co. 2 e 10 co. 1, 2, 3 e 4, l. 18 febbraio 1992, n. 149, in tema di regime e rilevanza dei sindacati di voto nella disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli; gli artt. 20 co. 2, e l’art. 23, d.lg. 1° settembre 1993, n. 385 [Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia], rispettivamente sull’obbligo di comunicazione alla Banca d’Italia di “ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, [...] che regola o da cui comunque possa derivare l’esercizio concertato del voto in una banca”, e sulla rilevanza di contratti, accordi e rapporti fra i soci ai fini della nozione di controllo in ambito bancario).

Disposizioni tutte, quelle ora richiamate (sulla cui valenza cfr. i contributi dottrinali raccolti in BONELLI-JAEGER, 3-350), che fungono da premessa per la disciplina generale dettata pochi anni dopo per le società quotate dagli artt. 122 e 123, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), in ordine — quanto alla fattispecie ora in discorso — ai “patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano”, disponendone obblighi di **pubblicità e trasparenza** (art. 122 T.u.f.), dalla cui violazione soltanto discende semmai la sanzione dell’invalidità (di convenzioni, allora, altrimenti di per sé — in quanto per altro verso regolate — astrattamente valide); e limitandone imperativamente la durata, salvo l’ammissibilità di patti anche a tempo indeterminato ma con il correttivo di legge del diritto di recesso degli aderenti (art. 123 T.u.f.).

Dell’ammissione di cittadinanza giuridica, insito nel succedersi delle predette previsioni, prende atto ad un certo punto anche la Suprema Corte, con la pur tardiva svolta rappresentata dalla **sentenza n. 9975 del 20 settembre 1995** (pubblicata fra l’altro in *Soc.*, 1996, 37; e in *G. it.*, 1996, I, 1, 164), confutando il mito della libera e spontanea determinazione del voto in seno all’assemblea (sui cui limiti v. già COTTINO [1], 77 ss., 95 ss.) con la forza degli argomenti normativi, tratti dalla disciplina legislativa del voto, soggetto a vincolo extrassembleare, del delegato del socio o del rappresentante comune dei contitolari della partecipazione

sociale (argomenti, per la verità, già adottati dalla più risalente dottrina favorevole alla validità delle convenzioni di voto, su cui cfr. ancora COTTINO [1], 15 s.; FERRI [2], 614; e LIBONATI [1], 514 ss.); piuttosto, dando rilievo alla capacità della valenza pur solo obbligatoria dei patti, in quanto appunto parasociali, di inficiare la validità delle deliberazioni assembleari assunte con il voto espresso in conflitto di interessi dei soci aderenti, reso determinante — pur non essendolo rispetto al singolo socio — dall'unificazione dell'interesse proprio e altrui istituita dallo stesso patto di sindacato. Ed evidenziando semmai possibili profili di invalidità, peraltro addirittura integrale del patto, nella pattuizione del carattere indeterminato del vincolo, associato a previsioni idonee ad ostacolare la circolazione delle partecipazioni, condizionandola alla estensione dello stesso vincolo all'acquirente. Perplesità, queste ultime, anch'esse peraltro superate nella più recente giurisprudenza di legittimità, in virtù del correttivo del **diritto di recesso** riconosciuto nelle predette ipotesi ai soci aderenti, in virtù del noto principio generale applicabile ai rapporti di durata a tempo indeterminato (cfr. Cass., 22 marzo 2010, n. 6898, in *Soc.*, 2010, 639; Cass., 23 novembre 2001, n. 14865, in *Corr. giur.*, 2002, 320).

Risultano così progressivamente delineati i temi di fondo del regime giuridico dei sindacati di voto, rispecchiati nella disciplina in commento.

Per un verso, il riconoscimento di **ammissibilità in linea di principio** di tali accordi come valide convenzioni parasociali, per ciò stesso anche come tali munite di regolare efficacia, ancorché **obbligatoria e limitata agli aderenti**, esposti in caso di violazione a conseguenze solo risarcitorie; convenzioni d'altra parte senza rilievo nei confronti della società, per il suo agire e la sua organizzazione (ANGELICI [2], 146 s.), salvo idoneità a coagulare e comunicare posizioni di conflitto di interessi dagli uni agli altri dei soci sindacati, in virtù dell'unificazione nel voto, capace allora nel suo complesso — anziché rispetto solo al singolo, originario portatore dell'interesse confliggente, interesse poi divenuto ragione del voto unitario esecutivo del patto — di “pesare” come determinante, ai fini dell'eventuale annullabilità della deliberazione col suo concorso assunta, ai sensi dell'art. 2373 c.c.

E, per altro verso, l'istanza di **trasparenza**, attraverso la posizione di obblighi di comunicazione e pubblicità, onde rendere conoscibili gli assetti di interessi per tale via istituiti, istanza specificamente da soddisfare in quanto la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio (LIBONATI [2], 114 s.); e quella di **limitazione della durata** e comunque di **recedibilità** a certe condizioni da parte degli aderenti, a temperamento della fissità e rigidità degli equilibri di poteri stabilmente edificati dai patti in discorso, ed in definitiva a tutela della contendibilità della società attraverso il possibile avvicendamento nelle posizioni di controllo, quale antidoto ad inefficienze di gestione ed al lievitare incontrollato di costi di agenzia.

Temi tutti, che la disciplina in commento affronta in chiave unitaria anche per le altre fattispecie parasociali ivi contemplate, di cui ora si dirà.

**6. I patti limitativi del trasferimento di partecipazioni (c.d. sindacati di blocco).** Al secondo posto, l'articolo in commento elenca i patti “che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano”.

La fattispecie socialmente tipica di riferimento è qui quella dei cosiddetti “**sindacati di blocco**”, patti aventi oggetto analogo — limitare, nel senso di sottoporre il trasferimento delle partecipazioni a particolari condizioni, fino ad imporre il divieto — alle possibili clausole statutarie regolate dall’art. 2355 *bis* c.c. (considerati di questo sia la rubrica, che parla di “limiti alla circolazione”, sia il testo, che allude al condizionare o vietare il trasferimento delle azioni); e che da tali clausole si distinguono, allora, in ragione appunto della loro parasocialità, da riconoscersi alla stregua dei sopra richiamati criteri documentali e contenutistici.

Anche nel caso delle convenzioni parasociali in esame, come per il loro omologo statutario, potranno quindi ipotizzarsi patti di **prelazione** o di **gradimento**, con le varianti per questi ultimi della subordinazione della cessione della partecipazione al mero gradimento degli altri aderenti o invece ad un consenso ancorato al dimostrato possesso, da parte del cessionario, di predeterminati requisiti; nonché, più ampiamente, patti che assoggettino il trasferimento **a particolari condizioni future** (per altre ipotesi dubbie, come le opzioni *call*, preliminari di vendita e contratti *futures* su azioni, patti relativi al trasferimento dell’usufrutto o della nuda proprietà, etc., cfr. PICCIAU, 344 ss.; BLANDINI [2], 94).

In quest’ultima prospettiva, in particolare, alla categoria dei patti limitativi del trasferimento possono, fra l’altro, ricondursi anche quelli che prevedano l’obbligo per i firmatari di non cedere le proprie partecipazioni se non a condizione che il cessionario previamente o contestualmente aderisca allo stesso vincolo parasociale (vincolo che altrimenti — per la sua natura obbligatoria, s’è visto — non gli sarebbe opponibile), risolvendosi anche tali convenzioni in strumento di cristallizzazione, e con ciò di “blocco”, dell’assetto proprietario ritratto dall’accordo, rispetto a possibili condotte del singolo aderente che, cedendo le proprie partecipazioni a terzi, possano allentarne l’operatività (Cass., 20 settembre 1995, n. 9975, cit.).

Ed alla medesima classe in discorso sembrano pure da ricondurre, ove stipulati o comunque considerati operanti a livello parasociale anziché (come tende di recente a ritenersi, pur non senza contrasti, ammissibile) statutario, i cosiddetti patti di **covendita e di trascinamento** (cfr. DONATIVI [1], 167; SBISÀ, 241; SANFILIPPO [2], 631 ss.; ANGELICI [4], 23 ss.): sia quelli che obbligano il socio, per lo più di maggioranza, nel caso in cui voglia alienare le proprie partecipazioni, ad includere nel trasferimento, alle medesime condizioni, anche quelle degli altri soci, in genere di minoranza (c.d. **tag along**), risolvendosi tale vincolo in una evidente limitazione alla libertà di smobilizzo partecipativo del cedente; sia quelle che piuttosto conferiscono al trasferente il diritto di “trascinare”, nel senso di includere coattivamente nella cessione a terzi, sempre a parità di condizioni, le partecipazioni degli altri azionisti (c.d. **drag along**), anche qui potendosi ravvisare un limite imposto alla libertà di trasferimento delle proprie partecipazioni da parte dei soci soggetti al diritto di trascinamento, quanto in particolare alla loro autoderminazione sul se, quando ed a quali condizioni procedere alla cessione (limite che giustificherebbe, secondo diffusa impostazione, l’applicazione dei criteri di determinazione del controvalore di acquisto tratti dalla disciplina delle azioni riscattabili, *ex* art. 2437 *sexies*, e del recesso, *ex* art. 2437 *ter*: così in giurisprudenza, ma con riguardo a clausole statutarie, da ultimo Trib. Milano, 22 dicembre 2014, in *Soc.*, 2015, 955;



Trib. Milano, 25 marzo 2011, in *Not.*, 2011, 315; e cfr. sul tema, in senso critico, SANFILIPPO [2], 633 ss.).

Pure in questa materia, l'opzione di consegnare le limitazioni in discorso alla diversa qualità obbligatoria consona al parasociale, invece che a quella degli statuti, potrà come di consueto corrispondere, oltre che ad intenti di mera riservatezza (attuabili nelle sole società che non facciano appello al mercato dei capitali di rischio, come appresso si dirà), soprattutto alla volontà di beneficiare dei più ampi spazi di autonomia privata, tendenzialmente propri della parasocialità e riferiti al diritto contrattuale comune; salvo i limiti che anche su questo versante può incontrare la libertà conformativa dei patti, come ad esempio quello relativo — *ex art. 1355 c.c.* — alla validità di pattuizioni subordinate a condizioni meramente potestative.

Dal punto di vista delle finalità selezionate dall'articolo in commento, è evidente come i patti limitativi del trasferimento delle partecipazioni si dirigano, tipicamente e più direttamente, alla stabilizzazione degli assetti proprietari, perseguendo la cristallizzazione della compagine riunita dalla stessa convenzione parasociale. E ciò sia nel caso in cui la quota complessiva ivi rappresentata sia di maggioranza rispetto al capitale sociale, sia che si tratti invece di quota minoritaria, in ambedue le ipotesi interponendosi per tale via un freno al possibile ricambio e/o alla diversa riarticolazione dell'interna composizione di "blocchi" partecipativi, così come fotografati alla conclusione del vincolo obbligatorio in discorso.

Il che non può far trascurare, di nuovo in entrambi casi, la pur indiretta funzione di stabilizzazione anche del governo della società, idonea ad essere perseguita attraverso il mantenimento — mercé la fissità degli assetti proprietari — di stabili equilibri di poteri, con tanto più evidenza allorché si tratti di pacchetti di partecipazioni provviste di diritto di voto, o comunque cruciali, stante il *quorum* complessivamente radunato, per l'attivazione di prerogative importanti nell'area dei diritti corporativi; nonché, come ovvio, quale strumento di rafforzamento e di reciproco puntello rispetto a contestuali vincoli reciproci relativi all'esercizio degli stessi diritti.

Come già visto per i sindacati di voto, la disciplina in commento include nella sua sfera di applicazione i patti limitativi del trasferimento non soltanto di azioni, ma anche delle partecipazioni (allora, anche quote di s.r.l. o di società personali) in società controllanti di società azionarie, perseguendosi pure in tal modo, in forma indiretta ma non meno efficace, stante il rapporto di controllo cui soggiace la s.p.a., l'effetto di ingessamento dei relativi assetti di proprietà azionaria.

**7. I patti relativi all'esercizio del controllo.** Alla lett. c co. 1 dell'articolo in commento figurano i patti che "hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società".

Il dettato normativo è qui particolarmente ampio, tanto che si è talora parlato al riguardo di fattispecie "di chiusura" (SBISÀ, 225), idonea ad includere tutte le ipotesi residue di patti parasociali non riconducibili alle prime due categorie.

Eppure, non può negarsi come fulcro e insieme connotato peculiare della figura in esame sia l'esercizio di un'influenza dominante, dunque del **controllo** — essendo a sua volta l'influenza dominante il nucleo tipico di quest'ultima nozione, ai sensi dell'art. 2359 c.c. — sulla società per azioni o sulla sua controllante; e ciò sia che l'esercizio del controllo formi il contenuto (oggetto) del patto, sia che ne rappresenti comunque il risultato (effetto) ultimo di applicazione. Un controllo rilevante anche dove esercitato in modo "**congiunto**", precisa la disposizione, così dando spazio anche ad ipotesi in cui l'influenza dominante, anziché individualmente ricondursi comunque all'unico socio, che in seno al patto occupi la posizione di dominio, sia ascrivibile in modo paritetico a più soggetti, da cui promani un'influenza coordinata e condivisa (su tali ipotesi cfr., prima della riforma *ex d.lg. n. 6/2003*, RESCIO [2], 708 ss.; e successivamente CARIELLO, *passim*, spec. 14 ss., 179 ss.). In tal senso, il linguaggio che ritrae la fattispecie ha sì una portata generale ed ampliativa, prestandosi ad abbracciare convenzioni qui intese in modo eminente — per tornare alle generali funzioni, individuate dall'*incipit* dell'articolo in commento — alla stabilizzazione del governo della società, e però anche, stante l'anzidetta varietà delle possibili ipotesi schiuse dall'ampiezza del dettato legislativo, degli assetti proprietari, con modalità anche diverse dagli accordi sul diritto di voto o dai limiti al trasferimento delle partecipazioni, di cui alle precedenti lett. *a* e *b* dell'art. 2341 *bis*, senza alcun riferimento selettivo a particolari modalità di perseguimento delle finalità stabilizzatrici.

Si tratta, d'altra parte, di patti specificamente funzionali all'esercizio del **controllo** in senso tecnico sulla società (anche mediato, tramite influenza dominante sulla sua controllante: la norma discorre infatti di influenza dominante su "tali società", eguagliando così il riferimento espresso per le precedenti ipotesi a società per azioni o alle società che le controllano), di modo che sembrano restare esclusi dalla nozione gli accordi idonei a riunire gruppi di soci comunque di minoranza, in quanto non attingano, pur nell'insieme, la quota complessiva sufficiente per il controllo di diritto o di fatto, ai sensi dell'art. 2359 c.c.; mentre nulla, innanzitutto sul piano testuale, pare opporsi invece a che sindacati di voto o di blocco intercorrano e rilevino pur se fra soci di mera minoranza (SANTONI [2], 91; DONATIVI [1], 169 ss.; PICCIAU, 340; MACRÌ, 80 ss.; LIBERTINI, 471), anche complessivamente considerati.

Fra i vari esempi possibili di patti rientranti nella categoria in discorso (SBISÀ, 224 ss.), oltre agli accordi stipulati in vista dell'acquisto di concerto e la successiva amministrazione di un pacchetto di partecipazioni di controllo di una società, un'ipotesi particolarmente significativa è quella dei cosiddetti "**sindacati di gestione**": vale a dire, degli accordi con cui i soci aderenti convengono meccanismi e regole stabili per istituire occasioni di consultazione con gli amministratori, ed eventualmente concordare indirizzi e scelte di gestione, fino al limite di impartire indicazioni vincolanti agli amministratori, facendo sì che questi vi si attengano puntualmente (cfr. VASSALLI, 1183 ss.; Trib. Milano, 2 luglio 2001, in *G. it.*, 2002, 562, che definisce "sindacati di gestione gli accordi con cui i soci si impegnano a fare in modo che gli amministratori nominati grazie ai loro voti si conformino a pattuizioni riguardanti la gestione societaria, replicandole nelle sedi opportune e



dandovi esecuzione”. Cfr. anche PRESTI-RESCIGNO, 396, circa i “patti c.d. di gestione con i quali i soci sindacati stabiliscono modalità per esaminare le strategie operative della società e dare istruzioni all’organo amministrativo”; per più ampie esemplificazioni v. SBISÀ, 235 ss.).

Le decisioni gestorie sono così sostanzialmente sottomesse ai sottoscrittori del patto, e segnatamente a coloro al suo interno cui sia ascrivibile il controllo, anche in via congiuntiva: con effetti sull’assetto di *governance* che richiedono valutazioni caso per caso in punto di ammissibilità (SBISÀ, 239; LIBERTINI, 481 s., con approccio tendenzialmente permissivo, salvo il limite dell’interesse sociale e dei principi di corretta gestione, SANFILIPPO [1], 428 ss., con valutazione duttile fra liceità in astratto e possibile immeritevolezza in concreto delle forme attuative), spaziando da modalità più blande e per ciò stesso tendenzialmente valide, perché sprovviste di meccanismi di condizionamento dell’organo amministrativo, a forme ben più stringenti, di sostanziale violazione della regola di spettanza esclusiva della gestione dell’impresa sociale all’organo amministrativo, *ex art.* 2380 *bis* c.c. (cfr. FIORIO, 139; Trib. Modena, 2 dicembre 2010, in *Soc.*, 2011, 831), che possono talora condurre alla invalidità del patto parasociale medesimo; o, in altri casi, essere fonte di gravi irregolarità della gestione, fino a costituire causa di revoca dell’amministratore che, in quanto anche socio, ad un tale patto aderisca (Cass., 24 maggio 2012, n. 8221, in *Soc.*, 2013, 245), o altrimenti, se estraneo, comunque vi presti supina ottemperanza, atteggiandosi quale mero esecutore eterodiretto.

**8. Il limite di durata ed il recesso.** Rispetto alle categorie di patti parasociali fin qui esaminati, il legislatore — come accennato — punta l’obiettivo sulle selezionate finalità tipiche di stabilizzazione degli assetti proprietari e del governo della società, per poggiarvi una disciplina dal segno ambivalente: di valore ammissivo, da un lato, attraverso un riconoscimento indiretto e generico, quanto innegabile, di validità, per il fatto stesso di tipizzare, pur a grandi tratti, i contorni della relative fattispecie, ed ulteriormente tramite una previsione di **libertà formale** (SAMBUCCI [2], 901 ss.), insita nel riferirsi *l’incipit* dell’articolo ai patti “in qualunque forma stipulati”, così assegnando rilievo giuridico anche alle convenzioni parasociali concluse oralmente, oppure in modo tacito, in quanto desumibili dai comportamenti concludenti delle parti che vi aderiscano (BLANDINI [1], 66 ss., ma con valutazioni differenziate per le società quotate; App. Venezia, 12 agosto 2010, in *Soc.*, 2010, 1498); ma dall’altro lato, e con accento normativo preminente nell’economia dell’articolo in commento, di segno invece più direttamente limitativo, mercé la posizione del **limite quinquennale di durata** e del correttivo del **recesso** in caso di mancata previsione di un termine. E ciò in conformità con la valutazione normativa duplice delle stesse suindicate finalità dei patti parasociali e dei loro effetti sulla *governance* della s.p.a., e più ampiamente sul sistema economico di cui l’impresa azionaria è protagonista operativo: quali strumento di rafforzamento della coerenza, efficienza e competitività dell’azione economica societaria, per un verso, dove la stabilità conseguita valga all’attuazione di strategie di ampio respiro (PRESTI-RESCIGNO, 397); e insieme quali tecniche volte,

per altro verso, alla fissità, all'irrigidimento ed alla sclerotizzazione degli assetti proprietari e di controllo, ostacolando le possibilità di ricambio nella composizione e titolarità dei gruppi di comando e con ciò intralciando la contendibilità del governo societario (DONATIVI [1], 156 s.), che è presidio di efficienza della gestione e rimedio al rischio di estrazione di benefici privati delle posizioni di controllo, a scapito dell'interesse sociale.

Venendo in particolare al suo profilo più limitativo, la disciplina in commento mitiga l'efficacia cogente del patto parasociale per il singolo socio, in ordine all'esercizio dei suoi diritti amministrativi e della sua libertà di smobilizzo della partecipazione (allo scopo, attraverso la ritrovata libertà contrattuale dei "pattisti", di contrastare la cristallizzazione degli assetti di potere: cfr. CHIONNA, 130 ss. Per RESCIO [3], 454, invece, il limite temporale servirebbe alla tutela del diritto di *exit* del socio, altrimenti scoraggiato a farne uso dalla prospettiva di permanere pur sempre vincolato dal patto senza però poterlo più adempiere, per difetto della disponibilità della partecipazione), delimitandola temporalmente con la previsione di una **durata massima di cinque anni**; con il corredo, conforme all'imperatività della norma ed alle regole comuni sull'invalidità parziale del contratto (artt. 1339 e 1419 co. 2 c.c.), della sostituzione automatica di eventuali termini convenzionali maggiori, in quanto invalidi, con il termine legale massimo quinquennale.

Si riconosce espressamente, al contempo, che "i patti sono rinnovabili alla scadenza". Il che sembra anche autorizzare previsioni di **rinnovo automatico** salvo disdetta, restando comunque soddisfatta l'intenzione normativa di consentire al socio di affrancarsi, alla scadenza (al massimo quinquennale) del relativo termine di durata, da ogni ulteriore vincolo obbligatorio nascente dal patto, sia pure con l'onere di un'apposita preventiva **disdetta** (DONATIVI [1], 177 s., ove altri riff.; SBISÀ, 247 ss.; PICCIAU, 354 s.); ferma però l'illegittimità, per evidente contrasto con la medesima *ratio* della disciplina, di clausole di rinnovo obbligatorio o che comunque prevedano penali per il caso di disdetta alla scadenza (FIORIO, 150; LIBERTINI, 491; in senso analogo SBISÀ, 249, per il quale la libertà di disdetta "deve essere assoluta e incondizionata").

È peraltro ammissibile, in base al co. 2 dell'articolo in esame, che il patto non preveda alcun termine di durata (ipotesi cui sarebbe equiparabile — per DONATIVI [1], 179; PICCIAU, 361 s. — quella di scadenza ancorata alla durata della stessa società; diversamente per SAMBUCCI [2], 919, sarebbero a tempo indeterminato i patti così espressamente qualificati e quelli "privi di indicazione della durata e relativi a società a loro volta a tempo indeterminato"). Nel qual caso, è però attribuito per legge a ciascun contraente il correttivo (da reputarsi inderogabile: cfr. DONATIVI [1], 179; SBISÀ, 255; ma per una limitata derogabilità RESCIO-SPERANZIN, 740) del **diritto di recesso** in qualunque tempo e *ad nutum* — senza cioè onere di motivazione — con un preavviso di centottanta giorni (la disposizione, sotto entrambi i profili, si riferirebbe anche a patti diversi da quelli selezionati dal co. 1, per CHIONNA, 99 ss.). Una soluzione questa conforme ai noti principi generali in tema di recedibilità dai contratti di durata a tempo indeterminato; e che proprio su tale fondamento era stata del resto, già prima della novella in commento,

anticipata dapprima in dottrina (cfr. JAEGER, 252; RESCIO [2], 549 s.) poi anche dalla giurisprudenza di Cassazione (con la citata decisione del 23 novembre 2001, n. 14865), rispetto al che dunque l'attuale previsione espressa assume il valore di un recepimento positivo.

**9. I patti totalitari di collaborazione imprenditoriale.** L'ultimo comma dell'articolo in esame sottrae all'applicazione delle sue disposizioni (si badi, dell'intero articolo: CHIONNA, 108 ss.) i "patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo".

Si tratta dunque di convenzioni parasociali che, come dimostra la previsione di un esonero espresso, in suo difetto sarebbero potute rientrare nella sfera applicativa della disciplina in commento, e perciò avere il medesimo oggetto o risultato, relativo alla regolazione del diritto di voto, alla limitazione della circolazione delle partecipazioni o all'esercizio del controllo.

Per comprendere il senso di tale esenzione occorre allora orientare l'analisi, anziché sul contenuto o effetto della convenzione, piuttosto sui due connotati individuati dalla norma: la **strumentalità** del patto rispetto ad **accordi di collaborazione imprenditoriale**; e la sua estensione alla **totalità dei soci** (RESCIO [3], 466 s.).

Cominciando da quest'ultimo requisito, non sembra che lo stesso sia di per sé quello decisivo per rintracciare l'indagata *ratio*. Non vale, infatti, il mero dato dell'assenza di soci estranei al patto a disinnescare i rischi — la cui valutazione legislativa è come visto alla base della regolazione in esame — di un irrigidimento delle strutture proprietarie e di indebolimento dell'efficienza della società e della contendibilità del suo controllo; né comunque un simile dato dice alcunché di univoco sulla funzione ultima dell'accordo, in ipotesi più orientata al perseguimento di sinergie di impresa anziché della sclerotizzazione degli assetti: come evidenzia il fatto che nessun espresso rilievo normativo è assegnato, in ordine alle categorie di patti indicate nel co. 1, al fatto che gli stessi siano estesi o no all'intera compagine sociale (restando, anche ove totalitari, disciplinati come parasociali: cfr. RESCIO [3], 480 ss., sia pure dubitativamente quanto ai patti totalitari limitativi del trasferimento delle partecipazioni; e PORTALE, 4 ss.).

Altro e ben pregnante significato assume invece lo stesso connotato, se unito al profilo della funzionalità del patto rispetto ad accordi di collaborazione nella produzione o scambio di beni o servizi. Solo così, invero, appare delineata la fisionomia propria della fattispecie in esame: la convenzione parasociale unisce qui soggetti interessati ad una **collaborazione imprenditoriale**, per l'attuazione di sinergie, economie di scala, o comunque efficienze risultanti dall'integrazione delle rispettive imprese in un **veicolo societario**, che rappresenta sede e strumento di realizzazione di un comune affare; dunque gli aderenti sono essi stessi società costituite per l'esercizio di impresa o comunque imprenditori; e la società cui si riferisce il patto è appunto il veicolo di tale collaborazione, e solo di questa,

con coerente esclusione allora di soci estranei al progetto collaborativo trasfuso nella convenzione.

Sono, tutti quelli testé sommariamente richiamati, i tipici tratti identificativi di una *incorporated joint venture*, o impresa societaria comune fra soci imprenditori che vi partecipano in via totalitaria, sotto forma di società azionaria lucrativa o anche consortile (DONATIVI [1], 174; SANTONI [2], 96; FIORIO, 148; SBISÀ, 243 s.; CAMPOBASSO, 342).

Di qui, allora, la spiegazione del regime di esonero dall'applicazione della disciplina in commento limitativa dei vincoli parasociali di durata, relativamente a patti che sottendono la realizzazione in sinergia fra imprese di tipologie di affari, di regola, per un verso eccedenti un orizzonte solo quinquennale (DONATIVI [1], 174; PICCIAU, 349; MACRÌ, 56), ma che per altro verso sono comunque per loro stessa indole economica temporalmente circoscritti; e dove il prevalente interesse degli aderenti allo sviluppo delle efficienze di una collaborazione imprenditoriale, ristretta ad imprese reciprocamente legate da vincoli fiduciari e da comune attitudine alla sinergia — tutte partecipi sia della società veicolo che della connessa convenzione parasociale — anziché alla mera fortificazione di assetti societari di vantaggio, appare al legislatore meritare la sottrazione a regole di cui non ricorrono qui, o sono comunque in secondo piano, gli stessi presupposti giustificativi in termini di interessi e di relativi rischi.

**10. La trasparenza dei patti nelle società ad azionariato diffuso non quotate.** Delle due principali istanze problematiche poste dal tema dei patti parasociali, già emerse come visto nel dibattito — svoltosi sotto la previgente disciplina — in tema di sindacati di voto, mentre l'art. 2341 bis si concentra sui rimedi alla rigidità degli assetti ed agli ostacoli alla contendibilità, il successivo art. 2341 ter ora in commento coltiva invece il tema della **trasparenza**, già messo a fuoco per le società quotate dall'art. 122, d.lg. n. 58 del 1998 (T.u.f.); e ciò fa con limitato riferimento alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, come individuate dall'art. 2325 bis c.c. e normativa a questo collegata, per le quali con più urgenza quell'istanza si pone, a protezione dell'interesse alla corretta funzionalità stessa ed alla efficienza di detto mercato, subordinate alla adeguata conoscibilità degli assetti proprietari e delle strutture dei gruppi di comando degli emittenti.

Con riguardo specificamente alle sole società ad azionariato diffuso non quotate — stante l'espressa disapplicazione disposta per le quotate dal co. 5 bis dell'art. 122 T.u.f. (ma su dubbi residui e ipotesi di complementarietà cfr. CHIONNA, 85 ss.), per far luogo alla diversa disciplina contenuta nello stesso articolo, oggetto di altro commento nella presente opera — il co. 1 della normativa in esame sancisce **obblighi di pubblicità dei patti parasociali**, attraverso quattro ordini di adempimenti: la comunicazione alla società; la dichiarazione in apertura di ogni assemblea; la trascrizione di tale dichiarazione nel verbale assembleare; il deposito di detto verbale presso il registro delle imprese.

Sembra doversi peraltro ritenere che gli obblighi in questione riguardino anche i patti relativi a società che controllino società aperte non quotate (nel senso che devono in ogni caso essere adempiuti nei confronti di queste ultime e delle relative assemblee), pur difettando qui l'espressa precisazione sul punto contenuta nell'articolo precedente (in questo senso anche PRESTI-RESCIGNO, 398; FIORIO, 155; CARITÀ, 562; CHIONNA, 150 ss.), presente invece nell'art. 122 co. 1 T.u.f., per la pubblicità dei patti nelle società quotate; solo così del resto può compiutamente realizzarsi quel necessario grado di trasparenza, che l'art. 4 co. 7 lett. c, della legge delega per la riforma del diritto societario, l. n. 366 del 2001, riferiva in termini generali ai "patti parasociali, concernenti le società per azioni o le società che le controllano". La disciplina in esame, venendo al suo presupposto oggettivo e stando al tenore letterale, si rivolge genericamente ai "patti parasociali", senza le viste indicazioni selettive del precedente art. 2341 bis, dal che il dubbio se la stessa trovi applicazione rispetto a *tutte* le convenzioni di tale natura (ma non contenute — come pur possibile, s'è detto all'inizio — nell'atto costitutivo o statuto, in quanto già soggetti a pubblicità: RESCIO [3], 469), quale che ne sia lo specifico oggetto o effetto, assumendo in tal modo l'istanza di trasparenza una portata onnicomprensiva (CHIONNA, 103 ss., 136 ss.); o se invece i due artt. 2341 bis e 2341 ter siano da leggere in chiave sistematica come un corpo unico, di modo che entrambe si riferiscano alle stesse fattispecie di patti, com'è opinione prevalente e condivisibile in dottrina (DONATIVI [2], 183; FIORIO, 153 s.; PICCIAU, 363; SBISÀ, 260; MACRÌ, 70 s.; LIBERTINI, 493 s.; RESCIO-SPERANZIN, 744), anche in base all'argomento per cui, diversamente opinando, la *disclosure* dei patti relativi alle società aperte non quotate assumerebbe portata incongruamente più ampia, di quanto previsto dall'art. 122 T.u.f. per le società quotate.

**11. La comunicazione dei patti alla società.** Ciò posto, il primo adempimento previsto è quello della comunicazione del patto parasociale alla società: adempimento — da realizzarsi immediatamente dopo la stipula, non essendo previsto un termine, diversamente dall'art. 122 T.u.f. (MACRÌ, 144 ss.) — il cui obbligo va ritenuto gravante in solido su tutti gli aderenti alla convenzione, di modo che l'adempimento dell'uno libera anche gli altri, ai sensi dell'art. 1292 c.c. Nessuna modalità specifica è stabilita per tale comunicazione; ma l'espressione usata sembra suggerire che il patto debba essere (*comunicato* nel senso di) portato a conoscenza alla società nella sua interezza (DONATIVI [2], 186; CHIONNA, 180 ss.; PICCIAU, 366; LIBERTINI, 494), anziché per mero riassunto o estratto (in tal senso invece SBISÀ, 264). Da tale ampio obbligo di *disclosure* si distingueva d'altronde — come a contenuto più ristretto — il dovere di *informarne* anche il pubblico, fornendo le indicazioni necessarie ad una compiuta valutazione del patto (ma — sembra per ciò stesso, trattandosi di informazione sull'anzidetta comunicazione — non pure il testo intero del patto), disposto dal previgente art. 109 bis del Regolamento Consob concernente la disciplina degli emittenti (delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni), dapprima inserito (sotto la rubrica "Informazioni su patti parasociali") con delibera n. 14990 del 14 aprile 2005, poi

abrogato dall'art. 1 co. 3 lett. gg, delibera n. 18214 del 9 maggio 2012, per ragioni di semplificazione e razionalizzazione degli oneri a carico dei soggetti che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

Un'abrogazione, questa, che non toglie che l'informazione sui patti parasociali comunicati alla società, o di cui in ogni caso questa sia venuta a conoscenza, debba comunque essere fornita **al pubblico ed alla Consob**, quale parte ora del dovere generale, che vige in capo all'emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, di informare su eventi e circostanze rilevanti, ai sensi dell'art. 109 del citato Regolamento emittenti, nonché dell'art. 111 dello stesso Regolamento, nella misura in cui le informazioni in discorso si reputino necessarie affinché i portatori dei loro strumenti finanziari possano consapevolmente esercitare i propri diritti e decisioni di investimento.

Ed anzi, proprio in ciò sembra da vedersi il senso dell'obbligo di comunicazione in discorso, in quanto rivolta alla società, ma per tale via non anche direttamente ed immediatamente **ai soci** (che non avrebbero accesso a quanto pervenuto in società, senza transitare nei documenti racchiusi nei libri oggetto di diritto di ispezione, *ex art.* 2422 c.c., o in quelli oggetto di un obbligo di deposito preassembleare, dei quali possano prendere visione o anche copia: lo nota anche DONATIVI [2], 188; ma in senso parzialmente diverso PICCIAU, 368, che ritiene implicito nella previsione un diritto degli azionisti di esaminare il patto presso la società e di estrarne copia a proprie spese; e MACRÌ, 151 s., che postula al riguardo un dovere degli amministratori non solo di tenere i patti comunicati a disposizione dei soci, ma anche di allegarne la comunicazione al libro soci): quale, cioè, mezzo al fine di attivare i doveri informativi degli organi sociali, e specificamente degli amministratori, sia in sede assembleare su eventuale richiesta di maggiore informazione (rispetto alla sintetica dichiarazione prescritta in apertura di seduta, di cui si dirà) formulata dai soci, sia più ampiamente a vantaggio del pubblico dei portatori sia attuali che futuri degli strumenti finanziari emessi dalla stessa società, ognuno a supporto delle proprie consapevoli determinazioni (CHIONNA, 190 ss.).

**12. La dichiarazione in assemblea.** Oltre che comunicati alla società (anche nel caso di modifiche successive di patti già comunicati: cfr. DONATIVI [2], 191), i patti parasociali in base al co. 1 in esame devono essere “dichiarati in apertura di ogni assemblea”.

Nella ricostruzione di tale obbligo — l'unico, si noti, la cui inottemperanza è (almeno) direttamente sanzionata dal co. 2 di cui si dirà — occorre peraltro trovare un razionale punto di incontro fra l'esigenza di una esternazione il più possibile esauriente dei contenuti della convenzione, per il rilievo che gli stessi assumono per gli altri soci, nell'orientarne le valutazioni relative all'esercizio dei propri diritti o alla stessa decisione di investimento o smobilizzo, dal che la prescritta informazione; e l'irragionevolezza, anche per l'impaccio — in caso di testi parasociali particolarmente articolati — che potrebbe derivarne ai lavori assembleari, di imporre che la richiesta dichiarazione consista immancabilmente in una lettura integrale del testo dell'accordo, ciò che comporterebbe tra l'altro (visto che la

stessa dichiarazione deve essere “trascritta”, non riassunta, nel verbale di ogni assemblea) che tutti i verbali assembleari della società debbano sistematicamente contenere il testo intero del patto. Preferibile è allora ritenere (CHIONNA, 173 ss.) che la dichiarazione, pur dovendo informare l’assemblea circa i contenuti significativi del patto (per indicazioni DONATIVI [2], 195 ss.), da intendersi con riferimento alle clausole più direttamente relative alle obbligazioni ivi assunte ed al novero delle azioni sindacate, possa d’altronde avere **un carattere sintetico e per estratto** (soccorrendo, per ricostruirne i contenuti, il riferimento analogico all’*estratto* di cui è dovuta la pubblicazione per le società quotate, secondo lo schema di cui all’art. 130 Reg. emittenti), salvo semmai l’obbligo di fornire le eventuali maggiori informazioni, richieste in merito dagli intervenuti all’adunanza estranei all’accordo.

La stessa dichiarazione va resa “in apertura” di ogni assemblea, prima dunque di ogni discussione dei punti all’ordine dal giorno, così da assolvere al ruolo predetto di fornire ai soci anticipate ed adeguate informazioni rilevanti per le loro decisioni. Ed il relativo obbligo grava anch’esso, come quello già visto di comunicazione alla società, **in solido** sugli aderenti al patto — a carico dei quali, del resto, incombe la sanzione per l’omissione di cui al co. 2 — che lo attueranno a mezzo di un delegato o del più diligente fra loro, il cui adempimento gioverà anche — secondo la richiamata regola dell’obbligazione solidale — a chi non lo avesse a ciò incaricato; mentre non varrà ad assolvervi la dichiarazione fatta, nel silenzio dei sottoscrittori, da un estraneo al patto (ivi compresi il presidente dell’assemblea e/o gli amministratori, questi ultimi da considerarsi peraltro *tenuti* ad informare l’assemblea dell’esistenza del patto, di cui abbiano avuto conoscenza grazie alla sua prescritta comunicazione alla società: cfr. LIBERTINI, 494; RESCIO-SPERANZIN, 748), la quale piuttosto assumerà la valenza di contestazione, in vista dell’applicazione della sanzione della sospensione del voto degli inadempienti (MACRÌ, 159).

**13. La trascrizione nel verbale ed il deposito presso il registro delle imprese.** Come si diceva poc’anzi, la predetta dichiarazione deve essere quindi trascritta nel verbale assembleare, ovviamente a cura del segretario o del notaio verbalizzante; là dove il riferimento testuale ad una “trascrizione” sembra inequivoco, nel senso di una integrale **riproduzione per iscritto** della stessa dichiarazione, eventualmente operata, per brevità, anche a mezzo di allegati. La verbalizzazione è dal canto suo funzionale sia a rendere edotti dell’esistenza del patto i soci eventualmente assenti ed ignari, tramite la possibilità di accesso al libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, *ex art.* 2422 c.c.; sia a formare il presupposto per il successivo **deposito** dello stesso verbale presso l’ufficio del registro delle imprese (deposito obbligatorio anche quando la deliberazione abbia contenuto negativo: MACRÌ, 122).

Con quest’ultimo adempimento l’informazione, da meramente endosocietaria qual è quella prescritta in seno all’assemblea e nel relativo verbale, torna a dirigersi anche all’esterno della società, alla generalità degli interessi degli attuali e potenziali sottoscrittori degli strumenti finanziari diffusi dell’emittente (cui è sembrato



rivolgersi già, ancorché meno direttamente, l'obbligo di comunicazione alla società). Il deposito del verbale presso il registro delle imprese vale, infatti, a consentire a chiunque vi abbia interesse di prendere conoscenza dell'esistenza del patto parasociale, attraverso la sua dichiarazione come sopra verbalizzata; realizzandosi così una **trasparenza in favore del pubblico**, il cui grado dipenderà dalla esaustività della dichiarazione relativamente ai punti rilevanti dell'accordo, ed insieme dalla accuratezza della sua trascrizione a verbale (onde temperare gli eccessi, che conseguirebbero al deposito *integrale* di *tutti* i verbali assembleari, stante la prescritta dichiarazione e trascrizione in *ogni* assemblea, per DONATIVI [2], 205 s., la pubblicità dovrebbe limitarsi al "solo *estratto* del verbale, recante la trascrizione della dichiarazione del patto").

**14. Il divieto di voto e l'annullabilità della deliberazione.** Come accennato, in base al co. 2 dell'articolo in commento solo la "mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente" è direttamente oggetto di un apposito regime sanzionatorio (applicabile, però, ritiene fondatamente CHIONNA, 2033 ss., anche nel caso di dichiarazione da intendersi comunque "mancante", in quanto non debitamente preceduta dalla prescritta comunicazione del patto alla società; così anche LIBERTINI, 495; per DONATIVI [2], 199 s., condivisibilmente, alla *mancanza* dovrebbero equipararsi i casi di dichiarazione incompleta, quanto a "profili essenziali e qualificanti del patto", o infedele; in senso conforme FIORIO, 158), che si articola nel **divieto di esercizio del voto** a carico di *tutti* i possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale (nonché, è da ritenere, in conformità a quanto osservato sulla estensione applicativa della disciplina *de qua*, anche relativamente alle azioni detenute dalla società controllante, alle partecipazioni nella quale il patto è relativo; ma ciò, si è osservato, solo se il patto riunisce partecipazioni di controllo della *holding*, onde disinnescare possibili manovre ricattatorie dei soci di minoranza di quest'ultima, che artatamente stipulino un patto parasociale e lo tengano segreto: MACRÌ, 164); e nella annullabilità delle deliberazioni adottate con il concorso determinante delle azioni il cui voto è come sopra sospeso: nel che sono da ravvisarsi profili di possibile diretta rilevanza dei patti parasociali sul rapporto e sulla attività sociale (COSTI [2], 211 s.).

Quanto anzitutto al divieto di esercizio del voto, va rimarcato che esso si applica a *tutti* i possessori delle azioni sindacate (e, nel caso di patto relativo alle partecipazioni nella controllante, alle azioni di quest'ultima nella controllata), ma — sembra da ritenere, in coerenza con l'espresso disposto dell'art. 122 co. 4 t.u.i.f. — relativamente *solo* alle stesse azioni sindacate, non anche all'intera partecipazione eventualmente inclusiva di azioni ulteriori (diversamente MACRÌ, 174; MORANDI, 296); e che, trattandosi di genuino *divieto* di voto, il presidente dell'assemblea potrà accertarne i presupposti, nell'esercizio della funzione di accertamento della legittimazione dei presenti *ex art.* 2371 c.c., ed **interdire** di conseguenza (assumendone per converso ogni responsabilità, in caso di accertamento men che prudente e diligente di quei presupposti) agli azionisti in discorso la partecipazione al voto. Le loro azioni sono quindi da considerarsi (non già prive del diritto di voto, bensì) a



voto occasionalmente sospeso, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2368 co. 3 c.c., le stesse vanno computate ai fini del calcolo del *quorum* per la regolare costituzione dell'assemblea, mentre devono essere sottratte dal computo del *quorum* deliberativo.

Ove, malgrado il suddetto divieto, i soci in questione comunque votino, la deliberazione cui abbiano concorso sarà annullabile se adottata con il loro voto determinante, a norma dell'art. 2377 c.c. Un richiamo, quest'ultimo, che vale a rendere applicabili sia i limiti di legittimazione che i termini di decadenza ivi previsti per l'impugnazione: termini (novanta giorni dalla data della deliberazione o dalla sua iscrizione o deposito presso il registro delle imprese, *ex* art. 2377 co. 6 c.c.), in particolare, che potrebbero rivelarsi poco funzionali, nella misura in cui decorrenti dalla data della deliberazione o della sua iscrizione o deposito, nel caso in cui i legittimati venissero troppo tardi a conoscenza dell'esistenza del patto non dichiarato (CHIONNA, 217, testo e nt. 119; FIORIO, 160), né comunque fatto oggetto di informazione ai soci, salvo ritenere — come parrebbe più congruo e peraltro conforme al disposto dell'art. 2935 c.c. — che il *dies a quo* di cui al citato art. 2377 co. 6, debba in casi siffatti cedere il passo alla data eventualmente successiva di provata scoperta dello stesso vincolo parasociale.